

## RIMOSTRANZA

L'art. 17 del Dpr 3/57, esplicitamente richiamato nell'art. 142 Ccnl 2003, prevede che *"l'impiegato cui venga impartito dal superiore un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza in forma scritta allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darne esecuzione. L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale"*.

L'art. 89 comma 3 lett. 1) del Ccnl 2003 riconferma la stessa disciplina anche per il personale Ata aggiungendo l'illecito amministrativo tra le ragioni che impediscono l'esecuzione dell'ordine di servizio.

Quindi nel caso di ordini palesemente illegittimi (ad es. in contrasto con le delibere degli Organi Collegiali, con le norme contrattuali, coi regolamenti, codici) fare protocollare una breve lettera di questo tenore:

**Al Dirigente Scolastico del .....**

**Sede**

**Oggetto: rimostranza scritta ai sensi dell'art. 17 del DPR 3/57 oppure dell'art. 89 comma 3 lett. 1) del Ccnl 2003**

**La/Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_, ritenendo palesemente illegittimo \_\_\_\_\_**

**presenta rimostranza scritta, ai sensi dell'art. ...., avverso la sua esecuzione.**

**Restando in attesa di una vostra risposta presso \_\_\_\_\_ e riservandomi un'eventuale azione giudiziale, con osservanza.**

data                      firma

Solo nel caso l'ordine venga rinnovato per iscritto, e qualora la sua esecuzione non comporti un reato o un illecito amministrativo, bisogna eseguirlo, promuovendo successivamente un'azione giurisdizionale

*A cura dei Cobas Scuola*

*Predisposto in base alle FAQ e al vademecum consultabile sul sito <http://www.cobas-scuola.it/index.html>*

## Le norme e i quesiti sulle supplenze

### Ccnl 2003 ART. 26 – ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

[...] 5. L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio.

### Domande e Risposte

1

**D:** Secondo l'art. 26 del CCNL, se non vengono programmate dal collegio attività di recupero e arricchimento dell'offerta formativa, le ore eccedenti sono destinate alle supplenze. Il collegio ha sempre fatto una programmazione di questo tipo, ma il preside afferma che è prioritaria l'esigenza di servizio (in virtù di una C.M. che non conosca) e puntualmente ci chiama a sostituire i colleghi, in taluni casi con ordine di servizio. È vero?

**R:** No, non è vero. Quanto afferma il Ds è assolutamente privo di qualunque fondamento, non esiste nessuna circolare. Come giustamente dici è il comma 5 dell'art. 26 Ccnl 2003 a regolare la materia. Pertanto, se avete fatto la programmazione delle attività, non dovete fare supplenze.

2

**D:** Il mio DS è in crisi perché non riesce a coprire le classi in caso di assenza. Le accorpa. Non esiste per caso qualche recondito codicillo che vieta espressamente uscite anticipate e ingressi posticipati ai bambini delle elementari? E per le materne?

**R:** Su questo argomento conosco una circolare del Provveditore di Roma (n. 153/97) che chiariva: " ... È appena il caso di ricordare che non si può ricorrere allo smembramento e/o all'abbinamento delle classi e sezioni. Al fine di evitare che gli alunni vengano privati della regolarità nello svolgimento delle lezioni".  
Ma in genere non è possibile trovare particolari divieti nella Pubblica Amministrazione

perché, al contrario, è tutto quello che si fa che deve essere previsto da qualche norma. Nella scuola, come in qualunque P.A., ogni atto è applicazione di una regola sulla quale deve basarsi e alla quale deve fare esplicito riferimento. In caso contrario ci si trova di fronte al vizio della violazione di legge o regolamento (o della loro falsa applicazione) o della carenza di potere.

In altri termini: il DS deve dire quale norma gli consente quell'atto (nel caso specifico di accorpamento delle classi, ingressi posticipati o uscite anticipate non esiste alcunché, sarebbe semmai "interruzione di servizio" – anche nelle scuole medie e superiori! - che invece l'amministrazione deve comunque garantire).

Nel caso in questione poi, anche la Corte dei Conti (sentenza 59/2004) ha ritenuto legittimo il comportamento di un DS che nominava i supplenti per periodi necessari a garantire il funzionamento della scuola anche se inferiori a quanto previsto dalle norme ministeriali.

### 3

**D:** Vorrei dei chiarimenti e possibilmente dei precisi riferimenti normativi riguardo alle seguenti questioni:

1) in quali situazioni il docente di sostegno è tenuto a fare supplenza (in presenza o meno dell'alunno portatore di h)?

[...]

3) è possibile per il dirigente scolastico non nominare supplenti di sostegno nei casi di astensione per maternità?

**R:** 1). MAI. Un docente titolare di una classe (art. 315 comma 5 DLgs. 297/94 - Testo Unico della scuola) in base a qual norma potrebbe essere tolto da quella per andare da un'altra parte? (neanche quando è assente l'allievo in situazione di handicap per esempio Circ. Provv. Roma, n. 153 del 13/10/97). Chi è titolare/contitolare della classe non può allontanarsene!

[...]

3). Assolutamente no! In ogni caso per assenze oltre i 5 giorni bisogna assumere il supplente (vedi anche art. 22 comma 6 L. 448/2001, o l'art. 26 comma 5 Ccnl 200-3). È interruzione di pubblico servizio oltre che un danno economico risarcibile nei confronti dell'avente diritto. Bisogna avviare un contenzioso sulla questione.

### 4

**D:** Lavoro in una scuola media con due ragazzini di due terze; uno di loro non sta frequentando così il mio preside si sente in dovere di utilizzarmi come tappa buchi in qualsiasi classe della scuola. Può far questo? C'è una legge che mi tutela? Se sì, qual è e dove posso trovarla? Peggio ancora a volte mi chiede di fare acrobazie anche quando il mio alunno è presente. Oggi mi sono ribellata e ho detto basta, ma vorrei conoscere la normativa in materia per tutelarmi.

**R:** Ai sensi del comma 6 dell'art. 13 L. 104/92 (testualmente ripreso nel comma 5 dell'art. 315 del DLgs. 297/94 – Testo Unico), “i docenti di sostegno assumono la on titolarità delle sezioni e delle classi in cui operano” e pertanto, come anche ricor-

dato dal Provveditore di Roma nella Circ. 153/97, “non possono essere utilizzati per supplenze anche quando l'alunno portatore di handicap è assente giustificato”.

### 5

**D:** In occasione dell'assenza a scuola di un'intera classe, impegnata in attività extrascolastica o per altri motivi, è legittima la richiesta del D.S. di impegnare il docente, in servizio in quell'ora e in quella classe, per la sostituzione di un collega assente in un'altra classe? Io sostengo di no, almeno che non si tratti di un'altra delle classi di titolarità di quel docente. Io mi sono rifiutato di effettuare una sostituzione in una classe non mia e ho chiesto un ordine di servizio, che ovviamente il D.S. non mi fatto dicendomi avrebbe risolto in altro modo, probabilmente impegnando un collega più arrendevole.

**R:** In effetti la questione è controversa, perché se da un lato il docente non impegnato con la classe in visita non avrebbe la lezione da svolgere indipendentemente dalla propria volontà, dall'altro lato l'obbligo delle 18 ore settimanali rimane e qualora non sia possibile svolgerlo secondo l'orario la contrattazione d'istituto potrebbe prevedere le “modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa” e i “criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente” (art. 6 comma 2 lett. D, i Ccnl 2003). Inoltre il Collegio potrebbe deliberare nel Piano annuale delle attività qualcosa a riguardo.

Senza contrattazione e delibera non c'è regola e quindi possibilità di prevedere questa utilizzazione.

### 6

**D:** Si chiede se è possibile utilizzare i docenti disponibili nelle ore di ricevimento per la sostituzione dei colleghi assenti senza obbligo di retribuzione?

**R:** Assolutamente no. Se il Consiglio d'istituto ha deliberato, su proposta del Collegio, per la cosiddetta 19ª ora - "attività funzionale all'insegnamento" - questa non può assolutamente essere destinata ad altro, e meno che mai ad "attività di insegnamento" per giunta neppure pagata come ora eccedente.

### 7

**D:** Vorrei sapere se quanto previsto per la scuola primaria riguardo la sostituzione degli insegnanti assenti fino a 5 gg con personale in servizio sia valido anche per quella dell'infanzia

**R:** Assolutamente no. Infatti l'art. 26 Ccnl 2003 non prevede nulla di simile a quanto previsto per la scuola elementare. Il supplente va immediatamente chiamato. Casomai nei casi di urgenza (mancata accettazione dei supplenti, difficoltà a raggiungere in tempo utile la sede, ecc.) e previa disponibilità degli interessati potrebbe essere prevista una supplenza retribuita con le ore eccedenti.